



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate

Liceo Classico-Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico-Scienze applicate "F. Redi" (LEPS04601E): Via **Marinelli**, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <https://www.liceovirgilio.edu.it/>

PROTOCOLLO DI INTESA

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativo al periodo 2016-2018, firmato il 19/04/18;

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/01, n. 165, s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/2021;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto;

TENUTO CONTO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

VISTA la Nota AOOGABMI 1275 del 13 gennaio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni Istituzione scolastica ed educativa il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo in G.U., il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili (art. 2 - *Accordo 2.12.2020*)

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2, c. 2, lettera *a1*) e art. 3, c. 1, lettera *a*) - *Accordo 2.12.2020*):
 - Personale docente, tenuto conto di quanto previsto dal punto 3;
 - nr 1 assistente amministrativo;
 - nr 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - nr 1 collaboratore scolastico per ciascuna delle Sedi interessate, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, lettera *d1*) e art. 3, c. 1, lettera *h*) - *Accordo 2.12.2020*):
 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - nr 1 assistente amministrativo.

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili (art. 3, c. 2 - *Accordo 2.12.2020*)

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà,
- rotazione.

3. Operazioni di scrutini e esami finali (art. 10, c. 6, lettere *d*) ed *e*) - *Accordo 2.12.2020*)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Applicazione del protocollo di intesa (art. 3, c. 3 - *Accordo 2.12.2020*)

Il Dirigente scolastico, sulla base del presente protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Lecce, 1 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI